



Ambito Territoriale N24

Comune di Volla, Capofila

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO N24 – MESI 24

DISCIPLINARE DI GARA

Affidamento mediante procedura aperta

Art. 1 - Definizioni di riferimento - descrizione classificatoria delle forniture oggetto dell'appalto - natura dell'appalto

Ai fini della corretta interpretazione del presente contratto, si intendono:

- per "Amministrazione", l'Ambito N24 quale stazione appaltante che procede all'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente contratto;
- per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l'Amministrazione e un operatore economico prestatore di servizi (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente contratto;
- per "appaltatore", l'operatore economico prescelto dall'Amministrazione, cui la stessa affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente disciplinare, integrate con le indicazioni dell'offerta;
- per contratto, l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l'Amministrazione e l'operatore economico prescelto come appaltatore;
- per "Codice dei contratti pubblici", il D.Lgs. n. 50/2016, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il presente disciplinare definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimento della procedura di gara relativa all'appalto di SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO N24 che ha natura di appalto di servizi.

I servizi oggetto dell'appalto rientrano nella categoria dei servizi esclusi dall'applicazione del Codice in quanto l'importo è inferiore alle soglie previste dall'art. 35, comma 1 lettera d) del D.lgs n. 50/2016. Il tutto come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto

L'appalto è stato indetto con determinazione a contrarre n. 462 del 21.09.2017 del Responsabile Unico del Procedimento dr.M. STAFFELLI

Codice identificativo della procedura di selezione del contraente (CIG) è il n. **7214371F45**

Art. 2 - Varianti progettuali

Gli offerenti possono presentare varianti progettuali rispetto agli elementi descrittivi essenziali dell'appalto:

- nel rispetto delle specifiche tecniche individuate nel capitolato speciale d'appalto come elementi essenziali;
- per i soli profili specificati nel bando/disciplinare di gara;
- nel rispetto delle finalità essenziali dell'appalto, dichiarate nel capitolato speciale d'appalto.

Le varianti progettuali devono essere evidenziate nella relazione illustrativa dell'offerta, con specifica precisazione degli elementi innovativi che l'offerente intende proporre in relazione alla gestione dell'appalto.

Art. 3 - Specificazioni in ordine alla durata dell'appalto ed alle possibili opzioni

Il contratto relativo al presente appalto ha durata dalla sua stipulazione, anche con consegna del servizio sotto riserva di legge, e per i 24 mesi successivi (ventiquattro). L'Amministrazione può prorogare il contratto, in conformità all'art. 106, comma 11 del Dlgs n. 50/2016, limitatamente al tempo dovuto per l'espletamento delle procedure necessarie per l'espletamento di una nuova procedura. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il contratto nei casi previsti dall'art. 106 del D.lgs n. 50/2016.

Art. 4 - Specificazioni in ordine ai profili economici dell'appalto

Il valore stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo stesso, è determinato come importo complessivo stimato in € 128.200,00 Iva inclusa al 22% (€ 105.081,26 Iva esclusa al 22%).

Art. 5 - Soggetti ai quali può essere affidato l'appalto

Sono ammessi a partecipare alla gara :

1. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
2. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
3. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
4. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
5. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
6. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
7. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Art. 6 - Specificazioni inerenti i requisiti di partecipazione alla gara

6.1 Requisiti di idoneità professionale

- a. I soggetti che intendono partecipare alla selezione, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione, laddove prevista, nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
- b. Se sono cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, laddove prevista, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
- c. Per le società cooperative e per i Consorzi di cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nell'Albo delle Società cooperative (D.M. 23 giugno 2004).
- d. Per gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale è richiesta la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa settoriale che ne disciplina l'attività.

6.2 Requisiti di ordine generale (art. 80)

- a. I soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto per Servizio in oggetto devono attestare l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione, come precisate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare, i soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto devono attestare di non trovarsi, a causa di atti compiuti o omessi prima della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e quindi:
 1. Di non avere condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841 /GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. I del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
 2. Di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con

riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

- 3.** Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

L'esclusione di cui al punto 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- I. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- II. di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- III. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- IV. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 4.** La stazione appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente procedura gli operatori economici che possano essere incorsi in una delle seguenti situazioni:

- a) Di essere incorso in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
- b) di essere in stato di fallimento o oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, di aver stipulato un concordato preventivo con i creditori, di aver cessato le sue attività o di essersi trovato in qualsiasi altra situazione analoga;
- c) di essersi reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;
- d) di essere in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
- e) di aver effettuato tentativi di distorcere la concorrenza con precedenti coinvolgimenti di operatori economici nella preparazione delle procedure d'appalto di cui all'articolo 62 del D. Lgs. 50/2016;
- f) di essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- g) di essere stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.
- h) di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
- i) di essere in regola con il dispositivo di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si certifica la sussistenza del medesimo requisito indicando l'ufficio preposto alla verifica
- l) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver dovuto denunciare fatti della specie all'autorità giudiziaria, e quindi sono ricorsi i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- m) Di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

6.3 Requisiti di capacità economico - finanziaria (art. 83)

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara di appalto sono tenuti a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante i seguenti elementi:

- a. dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2014 - 2015 - 2016), pari complessivamente all'importo a base d'asta. (*Si specifica che i servizi nel settore oggetto della gara sono i "servizi di supporto all'ufficio di piano"*)
- b. presentazione, a pena di esclusione, numero 1 (una) dichiarazione in originale, rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica. Tale referenza dovrà contenere il nome del destinatario (Ambito Territoriale N24) l'oggetto della gara e l'indicazione dell'importo posto a base d'asta. Tale requisito in caso di raggruppamenti temporanei è richiesto al solo soggetto capofila mentre ai soggetti mandanti è richiesta la presentazione di almeno una dichiarazione rilasciata da istituti bancari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica.

In relazione ai requisiti previsti, illustrati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di

gara.

6.4 Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83)

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara per l'appalto sono tenuti a dimostrare la loro capacità tecnico-professionale mediante i seguenti elementi:

- ✓ *realizzazione di servizi di supporto all'Ufficio di Piano per gli Ambiti Territoriali negli ultimi tre anni (2014 - 2015 - 2016), pari ad almeno 36 mesi di attività.*

I requisiti previsti nel presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445;

INOLTRE I PARTECIPANTI DOVRANNO DICHIARARE:

- a) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sia sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
- b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d'appalto ed eventuali allegati;
- c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
- d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- e) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato delle risorse umane e materiali da impiegare nel servizio, in relazione a quanto richiesto dal presente capitolato sulla formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti;
- f) di conoscere le condizioni e le circostanze in cui il servizio bandito dovrà svolgersi;
- g) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento lavorativo previsti dai CC.NN.LL. di categoria, a rispettare la normativa previdenziale ed assicurativa che regola il settore e a stipulare polizze assicurative contro gli infortuni del proprio personale nel corso delle attività prestate;
- h) l'impegno a rendere disponibile almeno un responsabile in loco, formalmente individuato, abilitato a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dal contratto e dallo svolgimento del servizio;
- i) l'impegno, come disposto dall'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane spa, dedicati alle commesse pubbliche, e a darne comunicazione alla stazione appaltante, fornendo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- j) l'impegno, a pena di esclusione, alla sottoscrizione delle clausole previste dal PROTOCOLLO DI LEGALITÀ a cui il Comune di Volla ha aderito in data 12.09.2007 e che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dall'impresa interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto (art. 8 protocollo di legalità).

In caso di raggruppamenti tutti i requisiti di cui all'art. 6.3 lett. a) dovranno essere posseduti come segue: CAPOFILE 60% - COMPONENTI 40%, mentre quello di cui all'art. 6.4 dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Art. 7 - Avvalimento dei requisiti di impresa ausiliaria

7.1 Definizione di avvalimento

I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati, in relazione alla gara possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

7.2 Dichiarazioni relative all'avvalimento di requisiti di impresa ausiliaria

Ai fini di quanto previsto nel comma 7.1 il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altra impresa allega, **a pena di esclusione in ragione di quanto previsto dall' art. 89. del d.lgs. n. 50/2016:**

- a) una sua dichiarazione verificabile attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorzata,;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

7.3 Ulteriori precisazioni in ordine all'avvalimento dei requisiti

Nel caso di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione esclude il concorrente e escute la garanzia. L'Amministrazione trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto relativo al presente appalto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

In relazione alla gara regolata da tale disciplinare non è consentito, a pena di esclusione in base a quanto stabilito, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Art. 8 - Specificazioni inerenti la partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati e di consorzi

Disposizioni generali

I concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; **in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.**

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dal successivo punto 8.1., **è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.**

In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l'Amministrazione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.

In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

8.1 Raggruppamenti temporanei di imprese

Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di impresa e dei consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite dagli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. La classificazione delle prestazioni come principali o secondarie/complementari è specificata nel bando di gara e nel punto del presente disciplinare, nonché nel capitolato d'oneri.

Nell'offerta devono essere specificate le parti e le percentuali dell'appalto di servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

8.2. Disposizioni comuni per i consorzi

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alla gara dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi tra cooperative e consorzi stabili), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I Consorzi di cooperative e Consorzi stabili, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

8.3. Consorzi ordinari

- ❖ Per la partecipazione degli operatori economici in consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite dagli art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
- ❖ Ai fini della partecipazione dei consorzi ordinari valgono, per quanto non espressamente derogate da altre disposizioni del presente disciplinare di gara, le previsioni specificate nel presente articolo.
- ❖ Nell'offerta devono essere specificate le parti dell'appalto di servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- ❖ L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

8.4 Consorzi stabili

- ❖ Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 45 del Codice dei contratti pubblici, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- ❖ È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
- ❖ Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del Codice civile, nonché l'articolo 47 del Codice dei contratti pubblici.
- ❖ I consorzi stabili di imprese hanno la facoltà di far eseguire le prestazioni alle imprese consorziate senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
- ❖ La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando e dal presente disciplinare di gara per l'affidamento di servizi è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo alle singole imprese consorziate.

- ❖ Per i primi cinque anni dalla costituzione per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi posseduti dalle singole imprese vengono sommati.
- ❖ In caso di scioglimento dei consorzi stabili, ai consorziati sono attribuiti prò quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati in favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle servizi affidati nel quinquennio antecedente.

8.5 Forme aggregative ulteriori

In relazione alla realizzazione dell'appalto, l'Amministrazione garantisce ai soggetti concorrenti in raggruppamento la possibilità di avvalersi di forme di stabilizzazione dell'associazione temporanea, anche successive all'eventuale affidamento, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

8.6 Requisiti dei soggetti partecipanti in raggruppamento temporaneo di imprese

I soggetti concorrenti alla gara come raggruppamenti temporanei di impresa devono possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, previsti dai precedenti punti 6.3. e 6.4. in maniera cumulativa.

Art. 9 - Procedura e criterio generale di aggiudicazione dell'appalto

- L'appalto è affidato dall'Amministrazione mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.lgs n. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto stabilito dall'art. 95 del Codice dei contratti pubblici.
- L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dello stesso.

Art. 10- Criteri di valutazione delle offerte

10.1 Metodo di valutazione delle offerte e ponderazione generale dei criteri

L'appalto è aggiudicato secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del codice dei contratti pubblici, con riferimento:

- a) ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi, con attribuzione di un punteggio massimo di 80/100
- b) all'offerta economica, con attribuzione di un punteggio massimo di 20/100.

I criteri relativi ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi sono riferiti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto e sono precisati in dettaglio, con relativa definizione dei punteggi parziali attribuibili nell'ambito dei 80/100 nel successivo punto 10.2.

Alla valutazione delle offerte provvede una commissione giudicatrice, nominata dall'amministrazione appaltante con determinazione del responsabile del servizio competente, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.

10.2 Criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte - modalità di attribuzione dei punteggi

La gara è aggiudicata all'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa D.Lgs n. 50/2016, art. 95, comma 3, sulla base della qualità e del prezzo.

La "griglia di valutazione" è lo strumento utilizzato dalla Commissione Giudicatrice per determinare, tra i Soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione, l'Organizzazione aggiudicatrice della gestione del Servizio previsto dal presente Capitolato.

L'Organizzazione aggiudicataria del Servizio previsto dal presente Capitolato è il Soggetto che, in applicazione della Griglia di Valutazione, raggiunge il punteggio maggiore.

Dopo aver verificato la regolarità della documentazione ai fini dell'ammissione alla gara, la commissione effettuerà una graduatoria espressa in punti assoluti da 1 a 100 calcolati come segue:

A) OFFERTA TECNICA Punteggio massimo 80

B) PREZZO Punteggio massimo 20

Totale punteggio (A+B) = 100

Criteri di selezione	Punteggio
Criterio della qualità del servizio	
<p>1.Progetto/Documento tecnico operativo relativo allo svolgimento del servizio</p>	<p style="text-align: right;">Peso : Max punti 25</p> <p>Il punteggio verrà attribuito ad insindacabile giudizio della Commissione in base alla qualità, chiarezza, completezza e rispondenza alle finalità del servizio di supporto all'ufficio di piano del documento, con un grado di giudizio così distinto :</p> <p>OTTIMO = punti 25 per documento valutato perfettamente adeguato;</p> <p>DISCRETO = punti 16 per documento valutato discretamente adeguato;</p> <p>SUFFICIENTE = punti 8 per documento valutato sufficientemente adeguato;</p> <p>PUNTI 0 = in caso di mancata presentazione del documento tecnico operativo o di sua completa inadeguatezza</p> <p>Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, un documento relativo alla strutturazione operativa che i partecipanti al bando intendono dare al servizio. In particolare il documento dovrà contenere, così come da Formulario allegato (allegato 3), i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analisi di contesto; 2. obiettivi e finalità; 3. dettaglio delle attività previste; 4. modalità e tempi di organizzazione del servizio. <p>Di seguito si riportano i criteri di valutazione del Documento tecnico Operativo:</p> <p>1) valutazione della correttezza e completezza della descrizione del contesto territoriale – max 5 così ripartiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 0 in caso di assenza di correttezza e completezza della descrizione; b. 1,5 in caso di sufficiente correttezza e completezza della descrizione; c. 3 in caso di discreta correttezza e completezza della descrizione; d. 5 in caso di perfetta correttezza e completezza della descrizione; <p>2) valutazione della coerenza degli obiettivi e finalità del progetto – max 5 così ripartiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 0 in caso di assenza di coerenza degli obiettivi e finalità del progetto; b. 1,5 in caso di sufficiente coerenza degli obiettivi e finalità del progetto; c. 3 in caso di discreta coerenza degli obiettivi e finalità del progetto; d. 5 in caso di perfetta coerenza degli obiettivi e finalità del progetto; <p>3) valutazione della completezza della descrizione delle attività – max 10 così ripartiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 0 in caso di assenza di completezza della descrizione delle attività; b. 3,5 in caso di sufficiente completezza della descrizione delle attività; c. 7 in caso di discreta completezza della descrizione delle attività; d. 10 in caso di perfetta completezza della descrizione delle attività; <p>4) valutazione della completezza della descrizione di modalità e tempi di organizzazione del servizio – max 5 così ripartiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 0 in caso di assenza di completezza della descrizione di modalità e tempi di organizzazione del servizio; b. 1,5 in caso di sufficiente completezza della descrizione di modalità e tempi di organizzazione del servizio; c. 3 in caso di discreta completezza della descrizione di modalità e tempi di organizzazione del servizio; d. 5 in caso di perfetta completezza della descrizione di modalità e tempi di organizzazione del servizio;

	Si precisa che il Documento Tecnico Operativo deve essere redatto nel rispetto delle indicazioni fornite nel richiamato Allegato 3, pena la non valutabilità .
2. Attività aggiuntive a quelle previste dall'espletamento del servizio	Peso: Max 15 punti Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, una relazione riguardante le eventuali varianti aggiuntive e migliorative al progetto tecnico di dettaglio. Tali risorse devono essere a totale carico dell'aggiudicatario, pena la non valutabilità del presente criterio qualitativo. La valutazione avverrà, ad insindacabile giudizio della Commissione , in base all'adeguatezza a quanto previsto di seguito: <ul style="list-style-type: none"> a. 0 punti in caso di mancata presentazione della relazione o di sua assoluta inadeguatezza; b. Max 5 punti per relazione valutata in modo sufficientemente adeguato; c. Max 10 punti per relazione valutata in modo discretamente adeguato; d. Max 15 punti per relazione valutata in modo perfettamente adeguato
3. Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli enti	Peso: Max 4 punti Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, una relazione riguardante la descrizione della attività di supporto agli enti afferenti all'Ambito N24. La valutazione avverrà, ad insindacabile giudizio della Commissione , in base all'adeguatezza a quanto previsto di seguito: <ul style="list-style-type: none"> e. 0 punti in caso di mancata presentazione della relazione o di sua assoluta inadeguatezza; f. Max 2 punti per relazione valutata in modo sufficientemente adeguato; g. Max 3 punti per relazione valutata in modo discretamente adeguato; h. Max 4 punti per relazione valutata in modo perfettamente adeguato.
Criterio della qualità organizzativa	
4. Curriculum delle attività svolte nell'ultimo biennio (2015 – 2016) in attività di supporto agli Enti pubblici in programmazione, progettazione e rendicontazione di risorse afferenti l'area Politiche sociali. Dal computo è esclusa l'attività di supporto all'ufficio di piano	Peso: max 16 punti Il punteggio verrà attribuito come di seguito <ul style="list-style-type: none"> a) 4 punti per ogni esperienza certificata negli ultimi due anni (2015 – 2016) dalla data di approvazione degli atti della presente gara.
5. Curriculum delle attività svolte nell'ultimo triennio (2014 – 2015 – 2016) in attività di supporto agli uffici di piano.	Peso: max 20 punti Il punteggio verrà attribuito come di seguito <ul style="list-style-type: none"> a) 24 mesi di servizio= punti 5 b) Da 25 a 40 mesi di servizio = punti 10 c) Da 41 a 55 mesi di servizio = punti 15 d) Più di 55 mesi di servizio = punti 20 Si intende espressamente esclusa dal computo del punteggio l'esperienza erogata per servizi di Segretariato Sociale e supporto al

	Servizio Sociale professionale.
--	---------------------------------

Il Documento Tecnico di cui alla griglia su indicata deve contenere specifici elementi di descrizione relativi al servizio supporto tecnico specialistico per ciascun singolo elemento indicato per esaminare la validità dell'offerta relativamente alla qualità del servizio, organizzativa ed economica.

Verrà ammesso alla fase successiva di valutazione dell'offerta economica, il concorrente che avrà totalizzato, nella valutazione dell'offerta tecnica, il punteggio minimo di 60/80.

B) PREZZO - MAX 20 PUNTI

Sarà attribuito un punteggio **massimo di 20 punti**, ripartiti per ogni elemento costituente la qualità economica, come di seguito elencato:

➤ *Offerta economica* = **punti 20**

L'assegnazione del punteggio avverrà attribuendo all'offerta più bassa (offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione) alle altre offerte verrà assegnato un punteggio decrescente secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{miglior prezzo} \times 200}{\text{prezzo offerto}}$$

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che conseguirà il maggior punteggio complessivo. Nel caso in cui le Ditte concorrenti abbiano conseguito uguale punteggio, prevale l'offerta con il massimo ribasso, in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

Per le offerte anomale trova applicazione quanto previsto dall'art. 97 D.Lgs. n° 50/16

Art. 11 - Documentazione da produrre per partecipare alla gara (a pena di esclusione)

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono presentare istanza di partecipazione in carta semplice, redatta esclusivamente su apposito modello allegato al bando (allegato 1 per soggetti autonomi, allegato 1/bis per ATI, Raggruppamenti o consorzi semplici), con firma del/dei legale/i rappresentante/i, nelle forme previste, ai sensi del T.U. D.P.R. 445/00 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni, contenente le dichiarazioni – successivamente verificabili – circa il possesso dei requisiti da 6.1 a 6.4, di cui all'articolo 6. Nel caso in cui la domanda di partecipazione alla gara è presentata da un'associazione temporanea di impresa o da un raggruppamento, le dichiarazioni e la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara devono riguardare ciascun partner partecipante (allegato 1/bis). I Soggetti che intendono partecipare alla gara devono presentare un plico, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal rappresentante legale (N.B. in caso di ATI o di Raggruppamento o di Consorzi semplici dal rappresentante legale dell'impresa mandataria). Sulla busta si deve riportare, la seguente dicitura: "Selezione per l'affidamento del servizio di SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO N24", nonché la denominazione del Soggetto partecipante alla gara.

Il plico deve essere indirizzato all'Ufficio del Piano dell'Ambito N24 - Comune di Volla capofila, _____. Pena l'esclusione, i Soggetti devono inserire nel plico, n. tre buste interne sigillate e firmate su tutti i lembi di chiusura dal rappresentante legale (N.B. in caso di ATI o di Raggruppamento o di Consorzi semplici dal rappresentante legale dell'impresa mandataria), numerate come segue, contenenti a pena di esclusione dalla gara:

A) BUSTA N. 1 (da aprire in fase pubblica di ammissione), riportante la seguente dicitura: "Domanda per l'affidamento del servizio di SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO N24" nonché la denominazione del soggetto partecipante alla gara e contenente:

- la domanda sottoscritta secondo il modello allegato e con eventuale documentazione allegata;
- idonea dichiarazione bancaria o assicurativa per la cauzione provvisoria (2%), nelle forme previste dall'art. 13 del presente disciplinare, a pena di esclusione dalla gara;
- almeno UNA dichiarazione rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, nelle forme previste dall'art. 6.3 lett. b) del presente disciplinare
- l'impegno, a pena di esclusione, alla sottoscrizione delle clausole previste dal PROTOCOLLO DI LEGALITÀ a cui il Comune di Volla ha aderito e che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dall'impresa interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto
- "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;

B) BUSTA N. 2, riportante la seguente dicitura: "Documentazione per la valutazione dell'offerta tecnica per l'affidamento del servizio di SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO N24" nonché la denominazione del soggetto partecipante alla gara, contenente la proposta tecnico operativa descritta nelle modalità previste per la valutazione degli aspetti relativi alla qualità del servizio ed alla qualità organizzativa come descritte nell'art. 10 del presente disciplinare. L'elaborato non deve essere superiore a n. 40 pagine su fogli di formato A4.

C) BUSTA N. 3 (da aprire in fase pubblica di valutazione), riportante la seguente dicitura: "Offerta economica per l'affidamento del servizio di SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO N24" nonché la denominazione del Soggetto partecipante alla

gara e contenente:

- l'offerta economica per il Servizio per il quale si concorre, intestata, datata, timbrata e, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante (N.B. in caso di ATI o di raggruppamento o di Consorzi semplici da rappresentante legale di ciascuna impresa);
Il plico, contenente la documentazione di cui sopra, deve pervenire al protocollo generale del Comune di VOLLA tassativamente, pena l'esclusione dalla stessa, entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara. A pena di esclusione dalla gara, farà fede solo la data del timbro apposto dall'ufficio protocollo del Comune di VOLLA. Si precisa che non è comunque consentito ad uno stesso Soggetto di presentare contemporaneamente domande e offerte in diversi consorzi, associazioni temporanee d'impresa e raggruppamenti, nonché individualmente, a pena di esclusione di ogni offerta presentata dal medesimo Soggetto. Non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione di Soggetti aventi gli stessi rappresentanti legali e che concorrono in diversi consorzi, associazioni temporanee d'impresa e raggruppamenti, nonché individualmente, a pena di esclusione di ogni offerta presentata dal medesimo Soggetto. La gara è valida anche in presenza di una sola offerta che risponde ai requisiti formali e minimi qualitativi previsti dal presente Capitolato, visto il vincolo dei termini di spesa pre-definiti dall'Amministrazione superiore a quella aggiudicatrice, erogatrice dei finanziamenti. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, comunque, di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non soddisfacente sia sotto il profilo qualitativo, sia economico. In caso di aggiudicazione, entro il termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice, il Soggetto aggiudicatario deve presentare, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, formale documentazione relativa a tutto quanto autocertificato, salvo i casi previsti dalla legge. Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rese, si procede alla revoca sanzionatoria o all'annullamento dell'affidamento del servizio. In tal caso la realizzazione del Servizio è affidata al Soggetto che nella graduatoria elaborata dalla Commissione aggiudicatrice ha realizzato il punteggio immediatamente seguente, e così di seguito. È fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal Capitolato nel caso in cui l'aggiudicatario non si presentasse per la stipula del contratto.

Art. 12 - Validità delle offerte

1. L'offerta è vincolante, per il concorrente, per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione;
2. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel precedente comma 12.1;
3. Per ragioni eccezionali e straordinarie, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del termine previsto dal precedente comma 12.1.

Art. 13 - Garanzie a corredo dell'offerta

1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nell'art. 4, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 8 del Codice, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, qualora l'offerente risultasse affidatario.
9. L'Amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 13.1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 14 - Operazioni di gara

1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.,

fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

2. Nel caso in cui si verifichi mancanza, incompletezza e comunque ogni altra irregolarità essenziale relativa a quanto richiesto dal presente disciplinare per l'ammissione alla gara la Commissione, prima di escludere i concorrenti, assegnerà un termine non superiore a 10 giorni per le integrazioni o regolarizzazioni necessarie. Decorso il termine assegnato dalla stazione appaltante per la regolarizzazione è convocata nuova seduta pubblica per l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti inizialmente irregolari.

Art. 15 - Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse

L'Amministrazione applica quanto previsto dall'art. 97, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 in tema di offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 16 - Proposta di aggiudicazione

1. Al termine della procedura di valutazione delle offerte ed a seguito della verifica delle eventuali offerte anormalmente basse il Presidente della Commissione giudicatrice propone in seduta pubblica l'aggiudicazione a favore del miglior offerente.
2. La proposta di aggiudicazione è subito impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione lo sarà dopo l'intervenuta approvazione / formalizzazione dell'esito della gara con l'aggiudicazione definitiva da parte degli organi competenti, fermo restando gli accertamenti previsti dalla legge.

Art. 17 - Aggiudicazione definitiva, controlli e stipulazione del contratto - esecuzione in via anticipata o d'urgenza

17.1 Aggiudicazione definitiva

1. L'Amministrazione, per tramite del soggetto competente e previa verifica dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, provvede all'aggiudicazione definitiva.
2. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nell'art. 13.
3. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, secondo quanto stabilito dall'art. 32, comma 7 del Codice.
4. In relazione alle operazioni di controllo dei requisiti l'Amministrazione appaltante può procedere a verifiche ulteriori rispetto agli elementi rappresentati nelle certificazioni e nelle attestazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni, al fine di pervenire al definitivo accertamento delle informazioni in esse riportate.
5. L'Amministrazione procede alla verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario.
6. L'Amministrazione procede, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, anche alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati in sede di partecipazione alla gara, con riferimento all'aggiudicatario e all'operatore economico al secondo posto utile nella graduatoria.
7. Qualora l'Amministrazione rilevi che l'aggiudicatario non risulta in possesso dei requisiti di ordine generale o di capacità dichiarati, procede in autotutela all'annullamento dell'aggiudicazione nei confronti dello stesso ed all'adozione di nuovo provvedimento per l'aggiudicazione all'operatore economico al secondo posto utile nella graduatoria di gara.

17.2 Stipulazione del contratto

1. L'Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario dopo la scadenza del termine dilatorio, previsto in trentacinque (35) giorni decorrenti dal giorno dell'invio dell'ultima comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
2. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata.
3. Il Responsabile del Procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima dell'aggiudicazione definitiva:
 - a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbono essere immediatamente espletati;
 - b) in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti.

Art. 18 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'aggiudicatario appaltatore o risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario appaltatore

1. In caso di fallimento dell'aggiudicatario appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 108, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario

- aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
 3. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 1 e 2, l'Amministrazione può procedere all'affidamento del completamento delle prestazioni mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando.

Art. 19 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento di gara relativo al presente appalto è il dr. **MARIO STAFFELLI**

Art. 20 - Comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione - obblighi dei concorrenti

La comunicazione relativa all'aggiudicazione definitiva del presente appalto, da effettuarsi nei confronti dei concorrenti sarà inviata dall'Amministrazione entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nelle forme previste dalla stessa disposizione.

Ogni operatore economico concorrente alla gara deve indicare, all'atto di presentazione dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata al fine dell'invio delle comunicazioni. **L'indicazione di tali elementi è obbligatoria.**

Art. 21 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

La stazione appaltante in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa i soggetti che intendono concorrere alla procedura di gara che, prendendo parte alla stessa, possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), presentando apposita istanza al Responsabile del trattamento.

In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati, di poter chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di richiedere l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati.

I dati richiesti con il bando o con la lettera d'invito a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fini della scelta dei contraenti.

I dati vengono comunicati esclusivamente ai membri della commissione giudicatrice, nominata all'uopo, per lo svolgimento delle procedure di appalto o comunque procedure ad evidenza pubblica.

Le informazioni richieste devono essere necessariamente comunicate, ove previsto dagli atti di gara.

È riconosciuta al soggetto partecipante la facoltà di poter presentare ogni ulteriore informazione, nei limiti della pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi, salvo che non vi siano particolari limitazioni nel bando.

A conclusione dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, viene pubblicata la graduatoria finale nelle forme previste dalle norme vigenti ed eventualmente diffusa in Internet sul sito dell'ente.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Volla, capofila Ambito N24.

Art. 22 - Documenti allegati

Costituiscono allegati del presente disciplinare di gara, ad esso funzionali:

- a) il Capitolato prestazionale e descrittivo ;
- b) modelli di domanda

